

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 220

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
15 agosto 2008

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 812/2008 del Consiglio, dell'11 agosto 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 813/2008 del Consiglio, dell'11 agosto 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India** 6
- Regolamento (CE) n. 814/2008 della Commissione, del 14 agosto 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 815/2008 della Commissione, del 14 agosto 2008, in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nella Comunità** 11
- Regolamento (CE) n. 816/2008 della Commissione, del 14 agosto 2008, che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008 14
- Regolamento (CE) n. 817/2008 della Commissione, del 14 agosto 2008, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 agosto 2008 16

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Consiglio

2008/670/GAI:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2008, che modifica la decisione 2000/265/CE del Consiglio relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «Sisnet»** 19

Commissione

2008/671/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 agosto 2008, sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI)** [notificata con il numero C(2008) 4145] ⁽¹⁾ 24

2008/672/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 agosto 2008, recante modifica dell'appendice dell'allegato VI all'atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria** [notificata con il numero C(2008) 4269] ⁽¹⁾ 27

2008/673/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 agosto 2008, recante modifica della decisione 2005/928/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea** [notificata con il numero C(2008) 4311] ⁽¹⁾ 29

2008/674/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 agosto 2008, che modifica la decisione 2007/683/CE che approva il piano di eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici in alcune zone dell'Ungheria** [notificata con il numero C(2008) 4321] 30

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

- ★ **Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale** 32



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148 del 6.6.2008) 35

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 812/2008 DEL CONSIGLIO

dell'11 agosto 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 954/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 954/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia ⁽²⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) Al termine di un'inchiesta («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, mediante il regolamento (CE) n. 954/2006, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari, tra l'altro, della Russia.

2. Disposizioni speciali relative al controllo

- (2) Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 954/2006 e avendo informato il comitato consultivo,

la Commissione ha seguito con attenzione particolare l'evoluzione delle importazioni di tubi senza saldature da tutti i paesi interessati dalle misure. Questo monitoraggio ha rivelato che le esportazioni del gruppo di produttori esportatori russi OAO TMK (OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinar-sky Pipe Plant, OAO Seversky Tube Works e società connesse) (di seguito «TMK», «la società» o «il gruppo») verso la Comunità sono fortemente diminuite durante i primi sei mesi seguenti l'istituzione delle misure. La Commissione ha anche indicato la necessità di riesaminare il livello del dazio per quanto riguarda TMK. Infatti, dai dati sui costi e sui prezzi comunicati da TMK nel questionario di monitoraggio è risultato che il margine di dumping del gruppo è inferiore al livello attuale del 35,8 %.

3. Apertura di un riesame intermedio

- (3) Su iniziativa della Commissione, è stato aperto un riesame intermedio parziale del regolamento di cui sopra per quanto riguarda TMK, sulla base delle informazioni ricevute da questo esportatore. La società ha sostenuto che le circostanze che hanno portato all'istituzione delle misure erano cambiate e che i cambiamenti erano duraturi. Si ricorda che TMK non ha pienamente cooperato all'inchiesta iniziale e che il suo margine di dumping è stato quindi calcolato sulla base dei dati disponibili, cioè il valore normale di un altro gruppo di produttori russi che ha cooperato all'inchiesta e i dati Eurostat. TMK ha sostenuto di non aver potuto cooperare all'inchiesta iniziale in ragione principalmente di importanti cambiamenti interni che avevano cominciato a prodursi in seno al gruppo durante il periodo dell'inchiesta iniziale. A causa di queste circostanze eccezionali, che hanno avuto ripercussioni sulla gestione del gruppo e sulle sue pratiche in materia di contabilità e di audit, TMK non ha potuto fornire dati adeguati sui suoi prezzi e sui suoi costi durante l'inchiesta iniziale. Secondo la società, i cambiamenti intervenuti nella sua organizzazione successivamente all'inchiesta iniziale hanno avuto come conseguenza la semplificazione della struttura dell'impresa, il miglioramento della sua gestione e l'introduzione della contabilità IFRS, e questo le permetterebbe di

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 175 del 29.6.2006, pag. 4.

cooperare. La società ha anche fornito elementi indicanti che un confronto tra il valore normale basato sui suoi prezzi sul mercato interno o sui suoi costi e i prezzi di esportazione verso la Comunità porterebbe a ridurre il dumping ben al di sotto del livello della misura in vigore. Di conseguenza, ha sostenuto che il mantenimento della misura al suo livello attuale, basato sul livello di dumping stabilito precedentemente, non è più necessario per compensare il dumping.

- (4) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha deciso di propria iniziativa di aprire un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitatamente al livello di dumping per quanto riguarda i produttori esportatori membri del gruppo TMK. Il 22 giugno 2007 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾ e ha avviato un'inchiesta.
- (5) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame intermedio il gruppo TMK e le sue società collegate, nonché i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (6) La Commissione ha inoltre inviato a TMK e alle sue società collegate un questionario, ricevendo le risposte entro il termine stabilito. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha effettuato controlli di verifica presso le sedi delle seguenti società:

— OAO Volzhsky Pipe Plant, Russia,

— OAO Taganrog Metallurgical Works, Russia,

— OAO Sinarsky Pipe Plant, Russia,

— OAO Seversky Tube Works, Russia,

— ZAO TMK Trade House, Russia,

— TMK Europe GmbH, Germania,

— TMK Global AG, Svizzera,

— TMK Italia srl, Italia.

⁽¹⁾ GU C 138 del 22.6.2007, pag. 37.

4. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (7) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»).

B. INCHIESTA RELATIVA AL RIESAME

1. Prodotto in esame

- (8) Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale ed è costituito da alcuni tipi di tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, di sezione circolare, con un diametro esterno non superiore a 406,4 mm e un valore equivalente di carbonio (Carbon Equivalent Value, CEV) non superiore a 0,86 secondo la formula e l'analisi chimica dell'Istituto internazionale della saldatura (International Institute of Welding, IIW) ⁽²⁾, originari della Russia (di seguito «il prodotto in esame»), dichiarati di norma ai codici NC ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 e ex 7304 59 93 ⁽³⁾.

2. Prodotto simile

- (9) Il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno russo e quello esportato nella Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche tecniche e chimiche e gli stessi usi, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. ESITO DELL'INCHIESTA

1. Valore normale

- (10) Le vendite sul mercato nazionale sono effettuate tramite la società collegata ZAO TMK Trade House, che poi rivende il prodotto in esame ad acquirenti indipendenti in Russia.
- (11) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo esaminato, riguardo ai quattro produttori esportatori del gruppo che hanno collaborato, se le loro vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse almeno pari al 5 % del volume totale delle corrispondenti vendite all'esportazione verso la Comunità. Il volume totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile è risultato rappresentativo. La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto simile venduti sul mercato interno identici o direttamente comparabili ai tipi esportati nella Comunità.

⁽²⁾ Il CEV deve essere determinato in conformità della relazione tecnica, 1967, IIW doc. IX-535-67, pubblicata dall'Istituto internazionale della saldatura (IIW).

⁽³⁾ Come definiti dal regolamento (CE) n. 1214/2007 della Commissione, del 20 settembre 2007, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 31.10.2007, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 954/2006 e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.

- (12) Per ciascun tipo di prodotto venduto dai produttori esportatori sul loro mercato interno e considerato direttamente comparabile al tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità, si è stabilito se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un determinato tipo sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel corso del PI il loro volume complessivo corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite di un tipo comparabile del prodotto in esame esportato nella Comunità.
- (13) I servizi della Commissione hanno quindi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun tipo del prodotto in esame, effettuate in quantità rappresentative, potessero essere considerate come vendite realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, misurando la percentuale delle vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti del tipo di prodotto in esame.
- (14) Se il volume delle vendite del tipo di prodotto in questione effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava più dell'80 % del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate durante il periodo dell'inchiesta, remunerative o meno. Se il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo o se la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative solamente di quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto. Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto risultava inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite, si è considerato che questo particolare tipo di prodotto fosse venduto in quantità insufficienti per consentire l'uso del prezzo praticato sul mercato interno quale base adeguata per la determinazione del valore normale.
- (15) Ogni volta che, per stabilire il valore normale, non è stato possibile utilizzare i prezzi sul mercato interno di un determinato tipo di prodotto venduto da un produttore esportatore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso. La Commissione ha quindi fatto ricorso ad un valore normale costruito. A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito addizionando ai costi di produzione dei tipi esportati sostenuti dal produttore esportatore, eventualmente adeguati, un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e un ragionevole margine di profitto. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, le percentuali per le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto sono stati determinati in base alla media delle spese generali, amministrative e di vendita e al margine di profitto medio per vendite del prodotto simile effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.
- (16) Per quanto riguarda i costi di produzione, e in particolare i costi dell'energia, è stato considerato se i prezzi del gas pagati dai produttori esportatori corrispondessero ai costi relativi alla produzione e alla distribuzione del gas.
- (17) È risultato che il prezzo interno del gas pagato dai produttori esportatori russi corrispondeva a circa un quarto del prezzo all'esportazione del gas naturale originario della Russia. A tale riguardo, tutti i dati disponibili indicano che i prezzi interni del gas in Russia sono prezzi regolamentati, nettamente inferiori ai prezzi di mercato pagati sui mercati del gas naturale non regolamentati. Pertanto, i costi del gas, poiché non si riflettevano adeguatamente nei documenti contabili dei produttori esportatori, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, hanno dovuto essere opportunamente adeguati. In mancanza di prezzi del gas non distorti e sufficientemente rappresentativi relativi al mercato interno russo e a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato considerato appropriato procedere all'adeguamento sulla base di informazioni tratte da altri mercati rappresentativi. Il prezzo adeguato è stato stabilito in rapporto al prezzo medio del gas russo venduto per essere esportato alla frontiera germano-ceca (Waidhaus), tenendo conto dei costi della distribuzione locale. Waidhaus, la piazza principale per le vendite di gas russo nell'UE, è il mercato più importante per il gas russo e ha prezzi che riflettono ragionevolmente i costi; quindi può essere considerato un mercato rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (18) Per i tipi di prodotto per i quali il valore normale è stato costruito, come indicato sopra, la costruzione è avvenuta sulla base dei costi di produzione dei tipi esportati dopo l'adeguamento relativo ai costi del gas.
- ## 2. Prezzo all'esportazione
- (19) Tutte le vendite all'esportazione di TMK avvengono tramite società collegate ubicate nella Comunità o in Svizzera. Il prezzo all'esportazione è stato quindi stabilito in base all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, ossia facendo riferimento ai prezzi di rivendita realmente pagati o pagabili alla società collegata dal primo acquirente indipendente nella Comunità nel PIR ed applicando adeguamenti per tener conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e dei profitti.
- (20) Per quanto riguarda i prezzi all'esportazione praticati nei confronti degli acquirenti della Comunità dalla società collegata in Svizzera, TMK Global AG, TMK ha sostenuto che sarebbe ingiustificato dedurre dal prezzo all'esportazione i profitti, le spese di vendita, le spese amministrative e le altre spese generali, le commissioni e le spese d'agenzia, dato che TMK Global opera come servizio di vendita all'esportazione completamente integrato al di fuori della Comunità. Secondo TMK, tali deduzioni sarebbero giustificate soltanto per le società situate nella Comunità e facenti parte della rete d'importazione del gruppo, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

(21) L'argomentazione di cui sopra è stata accettata poiché si è constatato che dopo la riorganizzazione intervenuta nell'ambito del gruppo, il ruolo svolto da TMK Global era diventato quello di un ufficio esportazioni responsabile delle esportazioni al di fuori della Comunità ma anche delle vendite all'esportazione verso la Comunità, sebbene il volume di tali esportazioni si fosse ridotto prima e durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Infatti, TMK Global opera come un «centro di smistamento» che semplifica le procedure di acquisto e di documentazione per gli uffici situati direttamente nei mercati chiave, cioè TMK North America e TMK Middle-East. TMK Global esercita anche altre funzioni di un ufficio esportazioni per quanto riguarda le vendite all'esportazione verso i suoi mercati chiave e verso la Comunità, come la contabilità di gestione e il controllo dell'applicazione delle norme di verifica delle merci. In passato queste funzioni erano svolte dai servizi esportazione locali di ogni stabilimento, ma ora sono state centralizzate e affidate a TMK Global, per garantire una maggiore coerenza delle operazioni.

3. Confronto

(22) Il confronto tra il valore normale ponderato e il prezzo all'esportazione ponderato è stato effettuato a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati quindi concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti i seguenti fattori: caratteristiche fisiche, spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, costi del credito e oneri all'importazione.

4. Margine di dumping

(23) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. Il confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping.

(24) Il margine di dumping di TMK espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è risultato del 27,2 %.

D. CARATTERE DURATURO DEL CAMBIAMENTO DELLE CIRCOSTANZE

(25) A norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è anche valutato se il mutamento delle circostanze potesse ragionevolmente essere considerato duraturo.

(26) A questo riguardo, si ricorda che TMK non ha cooperato durante l'inchiesta iniziale. Di conseguenza, il suo margine di dumping, che costituisce la base del dazio attualmente applicabile del 35,8 %, è stato determinato sulla base dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. Per quanto riguarda i dati disponibili, la Commissione ha utilizzato il valore normale stabilito per un altro gruppo di produttori russi che hanno cooperato e i dati Eurostat.

(27) L'insufficiente cooperazione che ha condotto a ricorrere ai dati disponibili era dovuta principalmente a importanti cambiamenti interni che già avevano cominciato a prodursi all'interno del gruppo durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Per queste circostanze eccezionali, che hanno influito sulla gestione del gruppo e sulle sue pratiche in materia di contabilità e di audit, TMK non ha potuto fornire dati appropriati sui suoi prezzi e sui suoi costi nel corso dell'inchiesta iniziale.

(28) TMK ha pienamente cooperato all'attuale inchiesta. Infatti, contrariamente all'inchiesta iniziale, nel corso della quale il gruppo si trovava ancora in una fase di instabilità, i dati forniti nelle risposte al questionario nell'inchiesta attuale hanno potuto essere verificati in modo soddisfacente. Quindi, poiché il gruppo ha fornito dati attendibili per quanto riguarda il valore normale e il prezzo all'esportazione, il margine di dumping ha potuto essere calcolato in base ai dati che esso stesso ha comunicato.

(29) Gli elementi raccolti nel corso dell'inchiesta indicano che i cambiamenti intervenuti nella struttura e nelle pratiche contabili di TMK, che hanno permesso al gruppo di cooperare all'inchiesta attuale, devono essere considerati di carattere duraturo in quanto attengono alla struttura a lungo termine del gruppo.

(30) Si ritiene quindi che le circostanze che hanno portato all'apertura del riesame non debbano verosimilmente, in un futuro prossimo, subire mutamenti tali da influire sulle conclusioni del riesame attuale. Ciò significa che i cambiamenti devono essere considerati di carattere duraturo.

E. MISURE ANTIDUMPING

(31) In base alle conclusioni dell'inchiesta si ritiene opportuno modificare, portandolo al 27,2 %, il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla società TMK. Il dazio antidumping modificato deve essere fissato al livello del margine di dumping constatato, in quanto esso è inferiore al margine di pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale.

(32) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali la Commissione intendeva raccomandare la modifica del regolamento (CE) n. 954/2006 e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

F. IMPEGNO

- (33) Dopo essere stato informato dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali la Commissione intendeva raccomandare la modifica del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti da TMK, il gruppo ha offerto un impegno di prezzo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. L'impegno offerto da TMK non ha modificato la conclusione iniziale della Commissione, secondo cui il prodotto in esame non si presta a un impegno, come indicato ai considerando da 248 a 250 del regolamento (CE) n. 954/2006. Infatti, la Commissione ritiene che l'impegno attuale di TMK non risponda alle difficoltà tecniche proprie al prodotto in esame, come indicato al considerando 248 di detto regolamento, in misura tale da rendere praticabile l'impegno offerto sui prezzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Alla tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 954/2006 è aggiunto quanto segue:

Paese	Società	Dazio antidumping	Codice addizionale TARIC
«Russia	OAQ Volzhsky Pipe Plant, OAQ Taganrog Metallurgical Works, OAQ Sinarsky Pipe Plant e OAQ Seversky Tube Works	27,2 %	A859»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER

REGOLAMENTO (CE) N. 813/2008 DEL CONSIGLIO**dell'11 agosto 2008****recante modifica del regolamento (CE) n. 74/2004 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾,

visto l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 74/2004 del Consiglio, del 13 gennaio 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie dell'India ⁽²⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 74/2004 (il «regolamento originario»), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone classificabile ai codici NC ex 6302 21 00 (codici TARIC 6302 21 00 81, 6302 21 00 89), ex 6302 22 90 (codice TARIC 6302 22 90 19), ex 6302 31 00 (codice TARIC 6302 31 00 90) ed ex 6302 32 90 (codice TARIC 6302 32 90 19) originarie dell'India. Considerato l'alto numero di produttori esportatori indiani del prodotto in esame che hanno collaborato all'inchiesta, è stato selezionato un campione a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 2026/97 (il «regolamento di base») e sono state istituite aliquote individuali comprese tra il 4,4 % e il 10,4 % per le società incluse nel campione e del 7,6 % per le società che hanno collaborato non comprese nel campione. Un'aliquota di dazio residuo del 10,4 % è stata istituita per tutte le altre società.
- (2) L'articolo 2 del regolamento originario prevede che se un nuovo produttore esportatore dell'India fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che durante il periodo dell'inchiesta (1° ottobre 2001-

30 settembre 2002) non ha esportato nella Comunità i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di tale regolamento (prima condizione), che non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori indiani soggetti alle misure compensative istituite da tale regolamento (seconda condizione) e che ha effettivamente esportato i prodotti in questione nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o che ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo del prodotto in questione nella Comunità (terza condizione), è possibile modificare l'articolo 1, paragrafo 3 di detto regolamento, concedendo ai nuovi produttori esportatori l'aliquota di dazio del 7,6 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione.

- (3) Il regolamento originario è stato modificato tre volte dal regolamento (CE) n. 2143/2004 del Consiglio ⁽³⁾, dal regolamento (CE) n. 122/2006 del Consiglio ⁽⁴⁾ e dal regolamento (CE) n. 1840/2006 del Consiglio. Questi tre regolamenti hanno aggiunto nell'allegato i nomi delle società esportatrici del prodotto in esame rispondenti alle condizioni di cui al regolamento originario.

B. RICHIESTE DI STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

- (4) Dalla pubblicazione del precedente regolamento di modifica, venti società indiane hanno chiesto di ottenere il trattamento riservato alle società che hanno collaborato all'inchiesta iniziale non incluse nel campione («status di nuovo produttore esportatore»).
- (5) Le venti società che hanno presentato questa richiesta sono le seguenti:

Società	Città
K.K.P. Textiles Limited	Tamil Nadu
Kashmiri Lal Tarun Khanna PVT LTD	Amritsar
Premier Polyweaves Private Limited	Coimbatore
Home Fashions International	Kerala
Y.J. Enterprises	Mumbai
KaLaM Designs	Ahmedabad
Himatsingka Linens	Bangalore
S.K.T. Textile Mills	Coimbatore

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 12 del 17.1.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1840/2006 (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 26.1.2006, pag. 3.

Società	Città
Shetty Garments Private Ltd	Mumbai
TAVOY Workwear	Mumbai
Orient Craft Limited	Haryana
GHCL Limited	Gujarat
Indo Count Industries Limited	Mumbai
Vijayeswari Textiles Limited	Coimbatore
Nest Exim	Mumbai
Prakash Textiles	Coimbatore
Prakash Woven Private Limited	Coimbatore
Sotexpa Qualidis Textiles India Private Ltd	Coimbatore
BKS Textiles Pvt. Ltd	Coimbatore
JDA Textiles	Chennai

(6) Undici società non hanno risposto al questionario inteso a verificare se fossero soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento originario e le loro richieste sono state pertanto respinte.

(7) Le altre nove società hanno presentato risposte complete al questionario e sono quindi state prese in considerazione per lo status di nuovo produttore esportatore.

(8) Le prove fornite da due dei suddetti produttori esportatori sono considerate sufficienti a dimostrare la loro rispondenza ai criteri stabiliti nel regolamento iniziale e quindi a giustificare la concessione agli stessi dell'aliquota di dazio applicabile alle società che hanno collaborato non facenti parte del campione (7,6 %) e di conseguenza la loro inclusione nell'elenco dei produttori esportatori dell'allegato del regolamento originario, modificato dal regolamento (CE) n. 2143/2004, dal regolamento (CE) n. 122/2006 e dal regolamento (CE) n. 1840/2006.

(9) Le richieste di status di nuovo produttore esportatore delle altre sette società sono state respinte per i motivi di seguito elencati.

(10) Due società non hanno fornito prove che dimostrassero che avevano esportato il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell'inchiesta o che avevano obblighi contrattuali irrevocabili di esportare un ingente quantitativo del prodotto in esame nella Comunità. Non sono state quindi considerate rispondenti alla terza condizione.

(11) Una società non ha fornito il registro delle vendite per il periodo considerato e non è quindi stata in grado di dimostrare di non aver esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Un'altra società è risultata aver esportato il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta. Queste società non rispondevano quindi alla prima condizione.

(12) Una società ha inviato le risposte al questionario dopo il termine fissato e la domanda non era corredata di documenti indispensabili. Un'altra società non ha risposto a una lettera di richiesta di maggiori informazioni. Queste due società non hanno quindi fornito prove sufficienti della loro rispondenza ai criteri stabiliti dal regolamento originario.

(13) Infine, una società è risultata collegata a una società citata nel regolamento originario e la sua richiesta di ottenere lo status di nuovo produttore esportatore è stata perciò respinta in quanto la seconda condizione non è risultata soddisfatta.

(14) Le società a cui non è stato concesso lo status di nuovo produttore esportatore sono state informate dei motivi della decisione e hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto.

(15) Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e se del caso prese in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le seguenti società sono aggiunte all'elenco di produttori indiani figurante nell'allegato del regolamento (CE) n. 74/2004:

Società	Città
Home Fashions International	Kerala
GHCL Ltd	Gujarat

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER

REGOLAMENTO (CE) N. 814/2008 DELLA COMMISSIONE**del 14 agosto 2008****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	28,3
	XS	27,8
	ZZ	28,1
0707 00 05	MK	27,4
	TR	72,3
	ZZ	49,9
0709 90 70	TR	92,6
	ZZ	92,6
0805 50 10	AR	69,5
	UY	59,6
	ZA	86,6
	ZZ	71,9
0806 10 10	CL	82,1
	EG	128,8
	MK	68,7
	TR	122,9
	ZZ	100,6
0808 10 80	AR	66,9
	BR	93,0
	CL	96,5
	CN	88,3
	NZ	100,2
	US	94,8
	ZA	81,5
	ZZ	88,7
0808 20 50	AR	126,0
	CL	83,0
	TR	148,5
	ZA	87,1
	ZZ	111,2
0809 30	TR	151,2
	ZZ	151,2
0809 40 05	IL	138,3
	MK	59,0
	TR	90,9
	ZZ	96,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 815/2008 DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2008

in merito a una deroga al regolamento (CEE) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione di Capo Verde relativamente all'esportazione di taluni prodotti della pesca nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 247,visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, in particolare l'articolo 76,

considerando quanto segue:

(1) Con regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di uno schema di preferenze tariffarie generalizzate ⁽³⁾, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze a Capo Verde.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG). L'articolo 76 di detto regolamento prevede la possibilità di deroghe a tale definizione a favore dei paesi meno avanzati beneficiari del sistema di preferenze generalizzate quando essi ne fanno richiesta alla Comunità.

(3) Dal 1° marzo 2005 Capo Verde ha beneficiato delle disposizioni della decisione n. 2/2005 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 1° marzo 2005, che deroga alla definizione di «prodotti originari» in considerazione della particolare situazione dei paesi ACP per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 1604) ⁽⁴⁾.

(4) Tali disposizioni, tuttavia, non si applicano più dal 31 dicembre 2007 e Capo Verde non ha ancora concluso un accordo di partenariato economico con la Comunità. Di conseguenza l'unico regime commerciale preferenziale di cui gode il paese dal 1° gennaio 2008 è l'SPG.

(5) Con lettera del 27 novembre 2007 Capo Verde ha presentato una richiesta di deroga alle regole d'origine SPG in conformità dell'articolo 76 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Con lettera del 27 febbraio 2008 ha poi trasmesso informazioni complementari a sostegno della richiesta.

(6) La richiesta di deroga riguarda un quantitativo annuale totale pari a 1 561 tonnellate di preparazioni e conserve di pesci di tre specie, due delle quali non rientravano nella deroga concessa dalla decisione n. 2/2005: tombarello, sgombero e tonno.

(7) La Commissione ha esaminato la richiesta di deroga giudicandola completa e sufficientemente motivata.

(8) La deroga è richiesta per garantire la continuità dell'approvvigionamento durante tutto l'anno e assicurare così un consistente investimento da parte di un'impresa che ha già mostrato il proprio impegno a favore dello sviluppo dell'attività in questione a Capo Verde.

(9) Oltre ad avere un impatto diretto sul settore della pesca a Capo Verde per quanto riguarda le specie per cui è richiesta la deroga, a livello più generale l'investimento avrebbe anche rilevanti effetti benefici indiretti sul rilancio della flotta peschereccia del paese. Se fosse infatti operativo un numero più elevato di pescherecci, gradualmente anche la capacità di approvvigionamento di prodotti ittici originari di Capo Verde aumenterebbe.

(10) La deroga dovrebbe essere sufficientemente lunga per garantire l'investimento, e una situazione di generale chiarezza per gli operatori, ma non può in alcun caso andare oltre il 31 dicembre 2010, data alla quale Capo Verde smetterà di beneficiare del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati nell'ambito dell'SPG. In seguito la redditività dell'industria conserviera di Capo Verde dovrebbe essere garantita nel quadro di un accordo di partenariato economico.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

⁽³⁾ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 55/2008 (GU L 20 del 24.1.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 48.

- (11) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 definisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Ai fini di una gestione efficiente, condotta in stretta collaborazione tra le autorità di Capo Verde, le autorità doganali della Comunità e la Commissione, le suddette regole devono essere applicate, in quanto compatibili, ai quantitativi importati in virtù della deroga concessa dal presente regolamento.
- (12) Per consentire un controllo più efficace del modo in cui è applicata la deroga, le autorità di Capo Verde dovrebbero comunicare periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di origine rilasciati.
- (13) Nella loro richiesta le autorità di Capo Verde hanno indicato che l'impresa interessata non avrebbe probabilmente la capacità produttiva per utilizzare per intero i contingenti richiesti nel primo anno di attività successivo all'investimento. Di conseguenza, i quantitativi richiesti dovrebbero essere concessi per intero per gli anni 2009 e 2010, ma i contingenti dovrebbero essere ridotti proporzionalmente per il periodo dell'anno 2008 a cui si applica la deroga.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga agli articoli da 67 a 97 del regolamento (CEE) n. 2454/93, preparazioni e conserve di sgombrò, tombarello e tonno dei codici NC ex 1604 15, ex 1604 19 e ex 1604 14 prodotte a Capo Verde da pesce non originario sono considerate originarie di questo paese alle condizioni precisate agli articoli 2, 3 e 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2008.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda i prodotti importati e trasportati direttamente da Capo Verde nella Comunità nel periodo che va dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2010, per i quantitativi annui di cui all'allegato per quanto riguarda ciascuno di essi.

Articolo 3

I quantitativi indicati in allegato sono gestiti a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 4

1. Le autorità doganali di Capo Verde adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Nella casella n. 4 dei certificati d'origine modulo A rilasciati dalle autorità competenti di Capo Verde in applicazione del presente regolamento, figura la seguente dicitura: «Derogation — Regulation (EC) No 815/2008».

3. Ogni trimestre, le autorità competenti di capo Verde presentano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di origine modulo A, in applicazione del presente regolamento, e il numero di serie di detti certificati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2008.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

ALLEGATO

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativo (in tonnellate)
09.1647	ex 1604 15 11 ex 1604 19 98	Sgombro (<i>Scomber Colias</i> , <i>Scomber Japonicus</i> , <i>Scomber Scombrus</i>), filetti, preparazioni o conserve	1.9.2008 — 31.12.2008	333
			1.1.2009 — 31.12.2009	1 000
			1.1.2010 — 31.12.2010	1 000
09.1648	ex 1604 19 98	Tombarello (<i>Auxis thazard</i> , <i>Auxis Rochei</i>), filetti, preparazioni o conserve	1.9.2008 — 31.12.2008	116
			1.1.2009 — 31.12.2009	350
			1.1.2010 — 31.12.2010	350
09.1649	ex 1604 14 16 ex 1604 14 18	Tonno albacora, tonnetto striato (<i>Tunus Albacares</i> , <i>Katsuwonus Pelamis</i>) filetti, preparazioni o conserve	1.9.2008 — 31.12.2008	70
			1.1.2009 — 31.12.2009	211
			1.1.2010 — 31.12.2010	211

REGOLAMENTO (CE) N. 816/2008 DELLA COMMISSIONE**del 14 agosto 2008****che modifica i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007, per la campagna 2007/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi per la campagna

2007/2008 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 della Commissione ⁽³⁾. Tali prezzi e dazi sono stati modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 801/2008 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) I dati di cui dispone attualmente la Commissione inducono a modificare i suddetti importi, conformemente alle regole e alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 951/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 36, del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento (CE) n. 1109/2007 per la campagna 2007/2008, sono modificati e figurano all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1° ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 514/2008 (GU L 150 del 10.6.2008, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 253 del 28.9.2007, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 9.8.2008, pag. 48.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili dal 15 agosto 2008

(EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,91	3,84
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,91	9,08
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,91	3,68
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,91	8,65
1701 91 00 ⁽²⁾	25,56	12,51
1701 99 10 ⁽²⁾	25,56	7,93
1701 99 90 ⁽²⁾	25,56	7,93
1702 90 95 ⁽³⁾	0,26	0,39

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto III, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 318/2006.

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 817/2008 DELLA COMMISSIONE**del 14 agosto 2008****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal
16 agosto 2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

- (3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.
- (4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 agosto 2008, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione.
- (5) Tuttavia, a norma del regolamento (CE) n. 608/2008 della Commissione, del 26 giugno 2008, recante sospensione temporanea dei dazi doganali all'importazione di alcuni cereali per la campagna di commercializzazione 2008/2009 ⁽³⁾, l'applicazione di alcuni dazi fissati dal presente regolamento è sospesa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 agosto 2008, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1816/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 5).

⁽³⁾ GU L 166 del 27.6.2008, pag. 19.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere del 16 agosto 2008

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00 ⁽²⁾
	di media qualità	0,00 ⁽²⁾
	di bassa qualità	0,00 ⁽²⁾
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00 ⁽²⁾
1002 00 00	SEGALA	0,59 ⁽²⁾
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽³⁾	0,00 ⁽²⁾
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	5,58 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ Secondo quanto previsto nel regolamento (CE) n. 608/2008 l'applicazione di questo dazio è sospesa.

⁽³⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

31.7.2008-13.8.2008

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	224,74	135,95	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	296,57	286,57	266,57	116,20
Premio sul Golfo	—	11,96	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	12,94	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 39,58 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 40,23 EUR/t

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

che modifica la decisione 2000/265/CE del Consiglio relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «Sisnet»

(2008/670/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Segretario generale aggiunto del Consiglio è stato autorizzato, con decisione 1999/870/CE ⁽¹⁾ e decisione 2007/149/CE ⁽²⁾, ad agire, nel contesto dell'integrazione dell'acquis di Schengen all'interno dell'Unione europea, in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen («SISNET») nonché a gestire tali contratti in attesa del passaggio verso un'infrastruttura delle comunicazioni a carico della Comunità europea.
- (2) Gli obblighi finanziari derivanti da detti contratti sono a carico di un bilancio specifico, di seguito «bilancio Sisnet», che finanzia l'infrastruttura delle comunicazioni di cui alle suddette decisioni del Consiglio.
- (3) Il bilancio Sisnet è disciplinato da un regolamento finanziario specifico fissato dalla decisione 2000/265/CE del Consiglio ⁽³⁾, di seguito «il regolamento finanziario Si-

snet», che prevede procedure diverse da quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, come stabilito nel regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ⁽⁴⁾.

- (4) È opportuno allineare, per analogia, il regolamento finanziario Sisnet al regolamento finanziario comunitario, semplificando le procedure interne in seno al Segretariato del Consiglio, in particolare abolendo il ruolo del controllore finanziario e ove opportuno sostituendo le sue funzioni con quelle del revisore interno di cui all'articolo 85 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
- (5) Si dovrebbero anche rendere le procedure attuali più uniformi e più adeguate alla prassi effettiva, per esempio adattando i termini rispetto alle richieste di fondi e pagamenti, e aggiornando talune disposizioni dei quadri procedurali o legislativi in vigore.
- (6) Il regolamento finanziario Sisnet è stato modificato dalla decisione 2007/155/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ e dalla decisione 2008/319/CE del Consiglio ⁽⁶⁾ per permettere alla Svizzera di partecipare al bilancio Sisnet. Dovrebbe altresì essere permesso alla Svizzera di partecipare alle eventuali future attività della commissione consultiva.

⁽¹⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 41.

⁽²⁾ GU L 66 del 6.3.2007, pag. 19.

⁽³⁾ GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/319/CE (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 30).

⁽⁴⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

⁽⁵⁾ GU L 68 dell'8.3.2007, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 109 del 19.4.2008, pag. 30.

- (7) Le modifiche proposte non hanno alcun impatto finanziario sui contributi degli Stati membri al bilancio Sisnet,

3. Il Gruppo SIS/SIRENE emette il proprio parere sul progetto preliminare.

DECIDE:

4. Il Segretario generale aggiunto elabora il progetto di bilancio e lo trasmette entro il 15 novembre agli Stati di cui all'articolo 25.»;

Articolo 1

La decisione 2000/265/CE è così modificata:

- 4) nell'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- 1) All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le spese di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso sulla base delle spese autorizzate entro il 31 dicembre, sempre che tali spese siano state pagate dal contabile entro il 15 gennaio successivo.»;

«2. Un bilancio rettificativo è presentato annualmente nei tre mesi successivi alla chiusura dei conti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, con l'obiettivo di iscrivere il saldo dell'esecuzione dell'esercizio precedente tra le entrate se è positivo, tra le spese se è negativo.»;

- 2) l'articolo 7 è così modificato:

- 5) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

- a) nel paragrafo 2:

«Articolo 12

Il bilancio è eseguito secondo il principio della separazione dell'ordinatore e del contabile. Le funzioni di ordinatore, di contabile e di revisore interno sono incompatibili tra loro.»;

- i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nonostante il paragrafo 1, il Segretario generale aggiunto del Consiglio può trasmettere ai rappresentanti degli Stati di cui all'articolo 25, riuniti in sede di Gruppo "SIS/SIRENE" (comitato misto), in prosieguo denominato "Gruppo SIS/SIRENE", entro il 31 gennaio, domande debitamente motivate di riporto all'esercizio successivo degli stanziamenti non impegnati al 15 dicembre, qualora gli stanziamenti previsti per le linee in questione nel bilancio relativo all'esercizio finanziario successivo non siano sufficienti.»;

- 6) nell'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'ordinatore può decidere gli storni da articolo ad articolo all'interno di ciascun capitolo. D'accordo con il Gruppo SIS/SIRENE può decidere gli storni da capitolo a capitolo all'interno dello stesso titolo. Il Gruppo SIS/SIRENE dà il suo accordo alle stesse condizioni alle quali adotta il suo parere sul bilancio.»;

- ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Gruppo SIS/SIRENE delibera in merito a tali domande di riporto entro e non oltre il 1° marzo.»;

- 7) l'articolo 14 è soppresso;

- 8) L'articolo 16 è così modificato:

- b) il paragrafo 4 è soppresso;

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

- 3) nell'articolo 8, i paragrafi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Anteriormente al 15 ottobre il Segretario generale aggiunto trasmette al Gruppo SIS/SIRENE il progetto preliminare di bilancio corredato della motivazione.

«1. Per la riscossione dei crediti dovuti a norma dell'articolo 25 o di ogni debito dovuto da terzi agli Stati membri interessati, relativi alla conclusione, all'installazione e al funzionamento del Sisnet, è necessario un ordine di riscossione dell'ordinatore. Gli ordini di riscossione sono trasmessi al contabile.»;

- b) il paragrafo 2 è soppresso;

- 9) l'articolo 18, paragrafo 1, ultima frase, nonché l'articolo 18, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafo 2, lettera g), l'articolo 20, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 22 sono soppressi;
- 10) il testo dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 23*
- In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento finanziario la responsabilità disciplinare dell'ordinatore e del contabile è stabilita dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee.»
- 11) È aggiunto un nuovo Capo, così redatto:
- «CAPO III BIS
- Revisore interno**
- Articolo 24 bis*
- Un revisore interno verifica il buon funzionamento dei sistemi e delle procedure di esecuzione del bilancio di cui al presente regolamento. Per analogia il revisore interno gode di tutti i poteri, svolge tutte le funzioni ed è soggetto a tutte le norme previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (*), in particolare dalla Parte I, Titolo IV, Capo 8.
- (*) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).»
- 12) l'articolo 28 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Fino al 31 dicembre 2008 agli Stati di cui all'articolo 25 è ingiunto di versare il 25 % del loro contributo entro il 15 febbraio, il 1° aprile, il 1° luglio e il 1° ottobre.»
- b) è aggiunto il paragrafo seguente:
- «1 bis. Dal 1° gennaio 2009, agli Stati di cui all'articolo 25 è ingiunto di versare il 70 % del loro contributo entro il 1° aprile e il 30 % entro il 1° ottobre.»
- 13) all'articolo 29, paragrafo 6, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
- «h) al divieto di qualsiasi contatto riguardante il bando di gara tra il Segretario generale aggiunto e i suoi funzionari, i rappresentanti dei governi degli Stati membri di cui all'articolo 25, i rappresentanti dei governi dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera ed il concorrente, salvo, eccezionalmente, nei seguenti casi:
- prima della data ultima per il deposito delle offerte:
- i) su iniziativa dei concorrenti:
- è possibile comunicare a tutti i concorrenti informazioni supplementari nell'intento specifico di chiarire la natura del bando di gara;
- ii) su iniziativa del Segretario generale aggiunto:
- se gli Stati membri di cui all'articolo 25, l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera o il Segretariato generale del Consiglio rilevano un errore, un'imprecisione, un'omissione o qualsiasi altro errore materiale nella redazione del testo del bando, il Segretariato generale può informarne gli interessati, secondo modalità strettamente identiche a quelle del bando di gara;
- iii) dopo l'apertura delle offerte e su iniziativa degli Stati membri di cui all'articolo 25, dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera o del Segretariato generale del Consiglio, qualora un'offerta richieda chiarimenti o si tratti di correggere errori materiali manifesti contenuti nella redazione dell'offerta, il Segretariato generale può prendere l'iniziativa di mettersi in contatto con il concorrente.»
- 14) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
- «*Articolo 31*
- Non può essere operata alcuna discriminazione in base alla nazionalità tra i cittadini degli Stati membri, dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera per i contratti stipulati dal Segretario generale aggiunto a nome degli Stati membri di cui all'articolo 25.»

15) all'articolo 34, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le offerte sono aperte contemporaneamente da una commissione appositamente designata dal Segretario generale aggiunto. Essa si compone di tre alti funzionari appartenenti a direzioni differenti del Segretariato generale del Consiglio.»;

16) all'articolo 35, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ogni offerta è valutata dagli Stati membri di cui all'articolo 25, insieme all'Islanda, alla Norvegia e alla Svizzera. Il funzionario responsabile del Segretariato generale del Consiglio designato dall'ordinatore o un supplente parimenti designato dall'ordinatore presentano alla commissione consultiva di cui all'articolo 36 una relazione approvata all'unanimità da questi Stati.»;

17) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Per i contratti conclusi dal Segretario generale aggiunto a nome degli Stati membri di cui all'articolo 25, nonché dai competenti rappresentanti dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera in seguito a gare d'appalto, è prima chiesto il parere della commissione consultiva per gli acquisti e i contratti.»;

18) all'articolo 37, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La commissione consultiva di cui all'articolo 36 si compone di un rappresentante di ciascuno Stato membro di cui all'articolo 25, nonché di un rappresentante dell'Islanda, di uno della Norvegia e di uno della Svizzera. Gli Stati membri di cui all'articolo 25, insieme all'Islanda, alla Norvegia e alla Svizzera, si assicurano che i rappresentanti scelti abbiano adeguate competenze in campo informatico e/o finanziario e/o giuridico. I rappresentanti non devono aver preso parte alla valutazione dei fascicoli sottoposti alla commissione consultiva. Un rappresentante del revisore interno è presente in veste di osservatore.»;

19) all'articolo 39, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) su richiesta di uno degli Stati membri di cui all'articolo 25 o dell'Islanda o della Norvegia o della Svizzera, ovvero di un membro della commissione consultiva o del Segretario generale aggiunto sui progetti di contratto d'importo inferiore a quello di cui alla lettera a), qualora essi ritengano che tali contratti sollevino

questioni di principio o presentino un carattere particolare.»;

20) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

I fascicoli sottoposti alla commissione consultiva a norma dell'articolo 39, lettere da b) a e), sono corredati di una relazione approvata all'unanimità dagli Stati membri di cui all'articolo 25, nonché dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera.»;

21) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

I pareri della commissione consultiva sono firmati dal suo presidente. Al fine di evitare ritardi nel procedimento a seguito dell'intervento della commissione consultiva, gli Stati membri di cui all'articolo 25, nonché l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera, possono, qualora lo ritengano necessario, imporre un termine ragionevole entro il quale deve essere formulato il parere. I pareri sono comunicati al Segretario generale aggiunto, agli Stati membri di cui all'articolo 25, nonché all'Islanda, alla Norvegia e alla Svizzera. Dopo aver esaminato il parere, gli Stati membri di cui all'articolo 25, nonché l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera adottano all'unanimità una decisione definitiva in materia. In seguito all'adozione di tale decisione, il contratto o i contratti in oggetto sono conclusi dal Segretario generale aggiunto a nome degli Stati membri di cui all'articolo 25 e dai rappresentanti competenti dell'Islanda, della Norvegia e della Svizzera.»;

22) all'articolo 43, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. In caso di mancata esecuzione di un contratto o di ritardo nella sua esecuzione, il Segretario generale aggiunto assicura che gli Stati membri di cui all'articolo 25, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera siano indennizzati di tutte le perdite, interessi e spese prelevando la somma sulla cauzione, sia che quest'ultima sia versata direttamente dal fornitore o dall'imprenditore oppure da un terzo.»;

23) all'articolo 46, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Segretario generale aggiunto redige un conto di gestione ed un bilancio finanziario entro tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di esecuzione del bilancio e lo trasmette al Gruppo "SIS/SIRENE".»;

24) all'articolo 50, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga all'articolo 8, ai fini del bilancio di cui al paragrafo 1, il Segretario generale aggiunto del Consiglio trasmette al Gruppo SIS/SIRENE il progetto preliminare di bilancio non appena possibile dopo l'adozione del presente regolamento finanziario. Dopo il parere del Gruppo SIS/SIRENE e la stesura del progetto di bilancio, gli Stati membri di cui all'articolo 25, riuniti in sede di Consiglio, adottano senza indugio il bilancio.»

Articolo 2

1. La presente decisione ha effetto dalla data di adozione.
2. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 2008

sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI)

[notificata con il numero C(2008) 4145]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/671/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ⁽²⁾ e il Parlamento europeo ⁽³⁾ hanno sottolineato l'importanza di rafforzare la sicurezza stradale in Europa. I sistemi di trasporto intelligenti (STI), che introducono le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nell'infrastruttura di trasporto e nei veicoli per evitare le situazioni potenzialmente pericolose e ridurre il numero di incidenti, sono fondamentali in un approccio integrato alla sicurezza stradale ⁽⁴⁾.

(2) L'utilizzo efficace e coerente dello spettro radio è essenziale per lo sviluppo di nuove apparecchiature senza fili nella Comunità ⁽⁵⁾.

(3) I sistemi di trasporto intelligenti comprendono i sistemi cooperativi basati sulle comunicazioni da veicolo a veicolo, da veicolo ad infrastruttura e da infrastruttura a veicolo per la trasmissione di informazioni in tempo reale. Questi sistemi offrono la possibilità di migliorare considerevolmente l'efficacia del sistema di trasporto, la sicurezza di tutti gli utenti della strada e la qualità degli spostamenti. Per conseguire tali obiettivi, le comunicazioni tra i veicoli e l'infrastruttura stradale devono essere affidabili e rapide.

(4) Vista la mobilità dei veicoli, la necessità di garantire la realizzazione del mercato interno e il rafforzamento della sicurezza stradale in tutta l'Europa, occorre rendere disponibile in modo armonizzato in tutta l'Unione europea lo spettro radio utilizzato dai sistemi di trasporto intelligenti.

(5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, in data 5 luglio 2006 la Commissione ha affidato alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il compito di verificare le esigenze in materie di frequenze per le applicazioni legate alla sicurezza nell'ambito dei sistemi di trasporto intelligenti e dei sistemi cooperativi e di realizzare studi sulla compatibilità tecnica tra le applicazioni STI legate alla sicurezza e i servizi radio potenzialmente interessati nelle gamme di frequenze prese in considerazione. È stato inoltre chiesto al CEPT di elaborare piani per la canalizzazione ottimale delle bande di frequenze scelte per i sistemi di trasporto intelligenti.

(6) I risultati pertinenti dei lavori svolti dal CEPT costituiscono la base tecnica della presente decisione.

(7) Nella sua relazione del 21 dicembre 2007 (relazione 20 della CEPT), la CEPT ha concluso che la banda di frequenze 5 GHz, in particolare le frequenze comprese tra 5 875 e 5 905 MHz, era adatta alle applicazioni STI legate alla sicurezza, che migliorano la sicurezza stradale fornendo al conducente ed al veicolo maggiori informazioni sull'ambiente, gli altri veicoli e gli altri utenti della strada. Inoltre, i sistemi di trasporto intelligenti sono compatibili con tutti i servizi studiati in tale banda di frequenza e con tutti gli altri servizi esistenti studiati al di sotto di 5 850 MHz e al di sopra di 5 925 MHz, a condizione che rispettino alcuni limiti di emissione fissati nella relazione della CEPT. La scelta di questa banda di frequenze sarebbe inoltre compatibile con l'utilizzo dello spettro radio in altre regioni del mondo e contribuirebbe pertanto all'armonizzazione a livello mondiale. I sistemi di trasporto intelligenti non potrebbero altresì chiedere di essere protetti dalle stazioni terrestri del servizio fisso via satellite, mentre occorrerebbe limitare le emissioni indesiderate degli apparecchi STI per proteggere tale servizio.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Conclusioni del Consiglio 15101/03 del 5 dicembre 2003 e conclusioni di Verona 2 del 26 ottobre 2004.

⁽³⁾ GU C 244 E del 18.10.2007, pag. 220.

⁽⁴⁾ COM(2006) 314.

⁽⁵⁾ Conclusioni del Consiglio 15530/04 e 15533/04 del 3.12.2004.

(8) L'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) sta completando la norma armonizzata EN 302 571 conformemente agli studi di compatibilità della CEPT per conferire una presunzione di conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità⁽¹⁾, e così fare in modo che le apparecchiature STI conformi non provochino interferenze dannose. È necessario che i trasmettitori STI ottimizzino l'utilizzo dello spettro radio e mantengano la potenza di trasmissione al livello minimo in modo da utilizzare le radiofrequenze attribuite ai sistemi di trasporto intelligenti in modo efficiente ed evitare le interferenze dannose.

(9) Per quanto esposto in precedenza, la norma prevede di attuare la regolazione della potenza del trasmettitore (TPC, *transmitter power control*) con una gamma di almeno 30 dB, in relazione alla potenza totale massima di trasmissione di 33 dBm di e.i.r.p. media. Qualora un fabbricante scelga di non utilizzare le tecniche definite in questa norma, occorre che ogni altro metodo adottato permetta di garantire un livello di attenuazione delle interferenze almeno equivalente a quello garantito dalla norma.

(10) L'armonizzazione a norma della presente decisione non esclude la possibilità per uno Stato membro di applicare, qualora opportuno, periodi di transizione o accordi di ripartizione dello spettro radio.

(11) Si prevede che gli Stati membri metteranno lo spettro radio a disposizione delle comunicazioni STI da veicolo a veicolo nel corso del periodo di sei mesi durante il quale sono tenuti a designare la banda di frequenze 5 875-5 905 MHz conformemente alla presente decisione. Per le comunicazioni STI da infrastruttura a veicolo e da veicolo ad infrastruttura, tuttavia, è possibile che alcuni Stati membri incontrino difficoltà a completare, entro tale termine, un quadro d'autorizzazione adeguato o un meccanismo di coordinamento dell'installazione dell'infrastruttura stradale dei vari operatori STI. Qualsiasi ritardo nella messa a disposizione dello spettro radio oltre tale termine rischia di pregiudicare l'adozione generalizzata delle applicazioni STI legate alla sicurezza nell'Unione europea, ed occorre pertanto che sia limitato e debitamente giustificato.

(12) In futuro potrebbe essere necessario riesaminare l'ambito di applicazione della presente decisione tenendo conto

dell'evoluzione del mercato e del progresso tecnico, in particolare sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri in materia.

(13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione mira ad armonizzare le condizioni tecniche riguardanti la disponibilità e l'uso efficiente della banda di frequenza 5 875-5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti.

Articolo 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «sistemi di trasporto intelligenti», una serie di sistemi e servizi basati sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, sia elettroniche sia quelle che svolgono funzioni di elaborazione, controllo, posizionamento, comunicazione, di cui è dotato un sistema di trasporto stradale;
- 2) «potenza isotropa irradiata equivalente (e.i.r.p.) media», il valore medio dell'e.i.r.p. durante il picco di trasmissione che corrisponde alla potenza massima, qualora sia previsto il controllo della potenza.

Articolo 3

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, gli Stati membri designano la banda di frequenze 5 875-5 905 MHz per i sistemi di trasporto intelligenti e, non appena sia ragionevolmente possibile successivamente a tale designazione, rendono disponibile la banda di frequenze in questione su base non esclusiva.

Tale designazione è conforme ai parametri definiti in allegato.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono richiedere periodi di transizione e/o meccanismi di ripartizione dello spettro radio, a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione sullo spettro radio.

Articolo 4

Gli Stati membri controllano l'utilizzo della banda 5 875-5 905 MHz e comunicano le risultanze alla Commissione per consentire, se necessario, un riesame della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 2008.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

ALLEGATO

Parametri tecnici per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti nella banda di frequenze 5 875-5 905 MHz

Parametro	Valore
Massima densità spettrale di potenza (e.i.r.p. media)	23 dBm/MHz
Potenza totale massima di trasmissione (e.i.r.p. media)	33 dBm
Norme per l'accesso al canale e la sua occupazione	Si devono utilizzare le tecniche di attenuazione delle interferenze che garantiscono prestazioni almeno equivalenti alle tecniche descritte nelle norme armonizzate adottate nel quadro della direttiva 1999/5/CE. Ciò implica l'utilizzo di una gamma di controllo della potenza di trasmissione di almeno 30 dB.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2008

recante modifica dell'appendice dell'allegato VI all'atto di adesione della Bulgaria e della Romania in relazione ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria*[notificata con il numero C(2008) 4269]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/672/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'allegato VI, capitolo 4, sezione B, punto f), primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania sono stati concessi alla Bulgaria periodi di transizione per permettere ad alcuni stabilimenti di trasformazione del latte di conformarsi alle prescrizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti alimentari di origine animale ⁽¹⁾.
- (2) L'appendice dell'allegato VI all'atto di adesione è stata modificata dalle decisioni 2007/26/CE ⁽²⁾, 2007/689/CE ⁽³⁾, 2008/209/CE ⁽⁴⁾, 2008/331/CE ⁽⁵⁾ e 2008/547/CE ⁽⁶⁾ della Commissione. La Bulgaria ha fornito garanzie a conferma che cinque stabilimenti di trasformazione del latte hanno portato a termine il processo di ammodernamento e sono quindi completamente conformi alla legislazione comunitaria. A questi stabilimenti è quindi consentito ricevere latte crudo non conforme alle norme UE e pertanto devono essere inseriti nell'elenco del capitolo I dell'appendice all'allegato VI.
- (3) Uno degli stabilimenti di trasformazione del latte attualmente elencato quale stabilimento conforme alle norme dell'UE riceverà e trasformerà in due linee separate latte crudo conforme e non conforme. È opportuno pertanto

che lo stabilimento in questione venga inserito nell'elenco del capitolo II. Un altro stabilimento di trasformazione del latte attualmente elencato nel capitolo II riceverà e trasformerà soltanto latte conforme alle norme UE. È opportuno quindi cancellare lo stabilimento in questione dall'elenco del capitolo II dell'appendice all'allegato VI.

- (4) L'appendice dell'allegato VI all'atto di adesione della Bulgaria e della Romania deve pertanto essere modificata.

- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'appendice dell'allegato VI all'atto di adesione della Bulgaria e della Romania è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1243/2007 della Commissione (GU L 281 del 25.10.2007, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 8 del 13.1.2007, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 282 del 26.10.2007, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU L 65 dell'8.3.2008, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 97.

⁽⁶⁾ GU L 176 del 4.7.2008, pag. 11.

ALLEGATO

L'appendice dell'allegato VI dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania è modificata come segue:

1) nel capitolo I vengono aggiunte le seguenti voci:

«N.	N. vet.	Nome e indirizzo dello stabilimento	Ubicazione dei locali interessati
2	BG 2012022	“Bratya Zafirovi” OOD	gr. Sliven Promishlena zona Zapad
3	0112014	ET “Veles-Kostadin Velev”	gr. Razlog “Golak” 14
4	1512003	“Mandra-1” OOD	s. Tranchovitsa, obsht. Levski
5	2312041	“Danim-D.Stoyanov” EOOD	gr. Elin Pelin m-st Mansarovo
6	2712010	“Kamadzhiev-milk” EOOD	s. Kriva reka obsht. N. Kozlevo»

2) il capitolo II è modificato come segue:

a) si elimina la seguente voce:

«6 BG 1612011	“Em Dzhey Deriz” EOOD	gr. Karlovo bul. “Osvobozhdenie” 69»
---------------	-----------------------	---

b) si aggiunge la seguente voce:

«14 BG 1212001	“S i S — 7” EOOD	gr. Montana “Vrachansko shose” 1»
----------------	------------------	--------------------------------------

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2008

recante modifica della decisione 2005/928/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea*[notificata con il numero C(2008) 4311]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2008/673/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2005/928/CE ⁽²⁾ della Commissione armonizza la banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz nella Comunità europea.

(2) Il piano di frequenze contenuto nell'allegato della decisione 2005/928/CE descrive la griglia dei canali che le varie applicazioni operanti alle condizioni fissate in tale decisione devono rispettare. Tale griglia dei canali mira a garantire la compatibilità e a facilitare la coesistenza delle applicazioni consentite in queste bande.

(3) Il piano di frequenze impone una larghezza di banda di 12,5 kHz nella banda 169,4000-169,4750 MHz e una larghezza di banda di 50 kHz nella banda 169,4875-169,5875 MHz.

(4) Successivamente all'adozione della decisione 2005/928/CE, ulteriori indagini sui parametri tecnici definiti nella decisione stessa hanno rivelato che, tenuto conto del progresso tecnologico, le disposizioni dei canali stabilite nelle bande 169,4000-169,4750 MHz e 169,4875-169,5875 MHz sono da ritenersi eccessivamente restrittive. L'esistenza di più opzioni per le griglie dei canali offrirà agli utilizzatori maggiore flessibilità nella scelta di una larghezza di banda ottimale fino a 50 kHz in base ai requisiti di qualità delle applicazioni specifiche.

(5) La Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ha confermato che è

opportuno permettere, e anzi promuovere, l'aumento delle opzioni di risoluzione in tali bande.

(6) La decisione 2005/928/CE va pertanto modificata di conseguenza. Modificando tale decisione saranno possibili canali di una larghezza di banda massima di 50 kHz nelle bande 169,4000-169,4750 MHz e 169,4875-169,5875 MHz.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per lo spettro radio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/928/CE è così modificata:

1. Nella quarta riga del piano di frequenze nell'allegato, il valore della larghezza di banda (in kHz) di «12,5» per i canali 1a, 1b, 2a, 2b, 3a e 3b è sostituito da «fino a 50 kHz».
2. Nella quarta riga del piano di frequenze nell'allegato, il valore della larghezza di banda (in kHz) di «50» per i canali 4b+5+6a e 6b+7+8a è sostituito da «fino a 50 kHz».

Articolo 2

L'articolo 1 si applica a partire dal 31 ottobre 2008.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2008.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 344 del 27.12.2005, pag. 47.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2008

che modifica la decisione 2007/683/CE che approva il piano di eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici in alcune zone dell'Ungheria

*[notificata con il numero C(2008) 4321]***(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)**

(2008/674/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/683/CE della Commissione ⁽²⁾ ha approvato un piano presentato dall'Ungheria l'11 luglio 2007 per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici nelle zone dello Stato membro indicate nell'allegato della decisione medesima.
- (2) L'Ungheria ha informato la Commissione in merito all'evoluzione recente della peste suina classica nei suini selvatici sul suo territorio. Alla luce dei dati epidemiologici disponibili, occorre estendere l'applicazione delle misure del piano di eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici ad alcune zone della contea di Heves e della contea di Borsod-Abaúj-Zemplén.
- (3) A fini di trasparenza della normativa comunitaria, è opportuno sostituire l'allegato della decisione 2007/683/CE con l'allegato della presente decisione.

(4) La decisione 2007/683/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/683/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

⁽²⁾ GU L 281 del 25.10.2007, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2008/159/CE (GU L 51 del 26.2.2008, pag. 21).

ALLEGATO

«ALLEGATO

Zone in cui va attuato il piano per l'eradicazione della febbre suina classica nei suini selvatici

Il territorio della contea di Nógrád e il territorio della contea di Pest a nord e ad est del Danubio, a sud del confine con la Slovacchia, ad ovest del confine con la contea di Nógrád e a nord dell'autostrada E71, il territorio della contea di Heves ad est del confine della contea di Nógrád, a sud e ad ovest del confine con la contea di Borsod-Abaúj-Zemplén e a nord dell'autostrada E71, e il territorio della contea di Borsod-Abaúj-Zemplén a sud del confine con la Slovacchia, ad est del confine con la contea di Heves, a nord e ad ovest dell'autostrada E71, a sud della strada statale 37 (il tratto compreso tra l'autostrada E71 e la strada statale 26) e ad ovest della strada statale 26.»

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

DECISIONE QUADRO 2008/675/GAI DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo presuppone che le informazioni relative alle decisioni di condanna pronunciate negli Stati membri possano essere prese in considerazione al di fuori dello Stato membro di condanna per prevenire nuovi reati e in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale.
- (2) Il 29 novembre 2000, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il Consiglio ha adottato il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali ⁽²⁾, il quale prevede «l'adozione di uno o più strumenti volti ad introdurre il principio secondo cui il giudice di uno Stato membro deve essere in grado di tener conto delle decisioni penali definitive rese negli altri Stati membri per valutare i precedenti penali del delinquente, prendere in considerazione la recidiva e determinare la natura delle pene e le modalità di esecuzione applicabili».
- (3) La presente decisione quadro è intesa a stabilire un obbligo minimo per gli Stati membri di prendere in consi-

derazione le decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri. Essa non dovrebbe impedire pertanto agli Stati membri di prendere in considerazione, conformemente alle rispettive legislazioni ed allorché dispongono di informazioni pertinenti, ad esempio, le decisioni definitive di autorità amministrative le cui decisioni possono dar luogo a un ricorso dinanzi a una giurisdizione competente in materia penale, che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato o per un atto punibile in base al diritto nazionale perché configura una violazione di legge.

- (4) Alcuni Stati membri attribuiscono effetti alle condanne penali pronunciate in altri Stati membri, mentre altri prendono in considerazione soltanto le decisioni di condanna nazionali.
- (5) È opportuno stabilire il principio secondo il quale a una decisione di condanna pronunciata in uno Stato membro dovrebbero attribuirsi negli altri Stati membri effetti equivalenti a quelli attribuiti alle condanne nazionali conformemente al diritto nazionale, sia che si tratti di effetti di fatto sia che si tratti di effetti di diritto processuale o sostanziale esistenti nel diritto nazionale. Tuttavia, la presente decisione quadro non mira ad armonizzare le conseguenze attribuite dalle diverse legislazioni nazionali all'esistenza di condanne precedenti e l'obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri è previsto soltanto nella misura in cui le condanne nazionali precedenti siano prese in considerazione in base al diritto nazionale.
- (6) A differenza di altri strumenti, la presente decisione quadro non mira a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, quanto a far sì che, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro, si attribuiscono delle conseguenze a una condanna precedentemente comminata in uno Stato membro nella misura in cui, in base al diritto dell'altro Stato membro in questione, siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali.

⁽¹⁾ Parere del 27 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

Pertanto, la presente decisione quadro non prevede alcun obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti, ad esempio qualora le informazioni ottenute ai sensi degli strumenti applicabili non siano sufficienti, qualora una decisione di condanna nazionale non sia stata possibile riguardo all'atto per cui la condanna precedente è stata emessa, o qualora la pena comminata in precedenza non sia contemplata dall'ordinamento giuridico nazionale.

- (7) Gli effetti attribuiti alle decisioni di condanna degli altri Stati membri dovrebbero essere equivalenti a quelli attribuiti alle decisioni nazionali, sia nella fase precedente al processo penale, sia nel processo penale vero e proprio, sia nella fase di esecuzione della pena.
- (8) Se nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro sono disponibili informazioni su una decisione di condanna precedente in un altro Stato membro, occorrerebbe nella misura del possibile evitare che la persona abbia un trattamento meno favorevole di quello che avrebbe se la condanna precedente fosse stata pronunciata da un giudice nazionale.
- (9) L'articolo 3, paragrafo 5, dovrebbe essere interpretato, conformemente tra l'altro al considerando 8, in modo che se in occasione di un nuovo procedimento penale il tribunale nazionale, tenendo conto di una pena irrogata precedentemente in un altro Stato membro, ritiene che l'irrogazione di una pena di un certo livello entro i limiti del diritto nazionale sia sproporzionatamente dura per l'autore del reato in considerazione della sua situazione, e se lo scopo della pena può essere raggiunto con una condanna più mite, esso può ridurre di conseguenza il livello della pena qualora ciò fosse stato possibile in casi meramente nazionali.

- (10) La presente decisione quadro deve sostituire le disposizioni dell'articolo 56 della convenzione europea del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale delle sentenze penali relative alla presa in considerazione delle condanne penali nelle relazioni tra gli Stati membri firmatari di detta convenzione.
- (11) La presente decisione quadro rispetta il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea nella misura in cui persegue l'obiettivo di ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Tale obiettivo non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri con un'azione unilaterale e presuppone un'azione concertata a livello dell'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea, la presente decisione quadro

si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

- (12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (13) La presente decisione quadro rispetta la varietà delle soluzioni e delle procedure nazionali necessarie per tener conto di precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro. L'esclusione della possibilità di riesame di una precedente decisione di condanna non dovrebbe impedire agli Stati membri di pronunciare, se necessario, una decisione che produca effetti giuridici equivalenti a quelli della precedente decisione di condanna. Tuttavia, l'iter di emissione di tale decisione non dovrebbe rendere impossibile, dati i tempi e le procedure o formalità necessari, pronunciare una decisione che produca effetti equivalenti a quelli di una precedente decisione di condanna pronunciata in un altro Stato membro.
- (14) L'interferenza con una decisione di condanna o la sua esecuzione comprende tra l'altro situazioni in cui, secondo la legislazione nazionale del secondo Stato membro, la sanzione comminata da una precedente decisione di condanna deve essere assorbita o inclusa in un'altra sanzione, che deve quindi essere effettivamente eseguita, nella misura in cui la prima sentenza non sia già stata eseguita o la sua esecuzione non sia stata trasferita al secondo Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente decisione quadro è intesa a stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri.
2. La presente decisione quadro non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione quadro per «condanna» si intende ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato.

*Articolo 3***Considerazione, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale, di una condanna pronunciata in un altro Stato membro**

1. Ciascuno Stato membro assicura che, nel corso di un procedimento penale nei confronti di una persona, le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi, riguardo alle quali sono state ottenute informazioni in virtù degli strumenti applicabili all'assistenza giudiziaria reciproca o allo scambio di informazioni estratte dai casellari giudiziari, siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale.

2. Il paragrafo 1 si applica nella fase precedente al processo penale, in quella del processo penale stesso e in occasione dell'esecuzione della condanna, in particolare per quanto riguarda le norme di procedura applicabili, comprese quelle relative alla detenzione cautelare, alla qualifica del reato, al tipo e al livello della pena comminata nonché alle norme che disciplinano l'esecuzione della decisione.

3. Il fatto di prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri come previsto nel paragrafo 1 non comporta né interferenza con tali decisioni di condanna precedenti, né con qualsiasi altra decisione relativa alla loro esecuzione da parte dello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, né di revocarle o di riesaminarle.

4. A norma del paragrafo 3, il paragrafo 1 non si applica nella misura in cui, se la precedente decisione di condanna è una condanna nazionale nello Stato membro che avvia il nuovo procedimento, il fatto di prendere in considerazione la precedente decisione di condanna comporterebbe, a norma della legislazione di detto Stato membro, interferenze con la precedente decisione di condanna o con qualsiasi altra decisione relativa alla sua esecuzione, né con la loro revoca o riesame.

5. Se il reato per il quale è in corso un nuovo procedimento è stato commesso prima che sia stata pronunciata o completamente eseguita la precedente condanna, i paragrafi 1 e 2 non comportano per gli Stati membri richiesti di applicare la legislazione nazionale sulla comminazione delle pene qualora l'applicazione di tali norme a condanne pronunciate all'estero limiti

il giudice all'atto di irrogare una pena in un nuovo procedimento.

Tuttavia, gli Stati membri garantiscono che in tali casi i propri tribunali possano tener conto in altro modo di condanne precedenti pronunciate in altri Stati membri.

*Articolo 4***Rapporti con altri strumenti giuridici**

La presente decisione quadro sostituisce, nell'ambito degli Stati membri parti della convenzione, l'articolo 56 della convenzione europea del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale delle sentenze penali, fatta salva la sua applicazione tra gli Stati membri e i paesi terzi.

*Articolo 5***Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 15 agosto 2010.

2. Gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nella legislazione nazionale gli obblighi imposti loro a norma della presente decisione quadro.

3. In base alle informazioni ricevute, la Commissione presenta, entro il 15 agosto 2011, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente decisione quadro, corredata, se del caso, di proposte legislative.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 148 del 6 giugno 2008)

A pagina 34, articolo 102, paragrafo 5, lettera b), punto ii):

anziché: «ii) gli Stati membri accordano, in secondo luogo, priorità ai richiedenti di età non inferiore a cinquantacinque anni, qualora lo prevedano.»,

leggi: «ii) gli Stati membri accordano, in secondo luogo, priorità ai richiedenti di età non inferiore a cinquantacinque anni, o di età superiore qualora gli Stati membri così stabiliscano.»;

a pagina 40, articolo 128, paragrafo 2:

anziché: «Il regolamento (CE) n. 2392/86 e il titolo V, capi I e II, il titolo VI, gli articoli 24 e 80»,

leggi: «Il regolamento (CEE) n. 2392/86 e il titolo V, capi I e II, il titolo VI, gli articoli 18 e 70».
